



CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:

- Dott. Roberto Centaro Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 792/2020 R.G. promossa da

- [REDACTED] nato a Catania il 17.04.1959 (C.F. [REDACTED])
  - [REDACTED] nata a Catania il 24.03.1963 (C.F. [REDACTED]) e
  - [REDACTED] nato a Catania il 16.04.1983 (C.F. [REDACTED])
- rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliati nel suo studio, in Catania, via [REDACTED] n. [REDACTED]

APPELLANTI

CONTRO

- [REDACTED] s.p.a., già [REDACTED] (P.IVA. [REDACTED]) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, corso [REDACTED]

APPELLATA

E CONTRO

- [REDACTED] nato a Catania il 28.12.1986 (C.F. [REDACTED])



APPELLATO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4591/2018 pubblicata il 17.11.2018, definitivamente pronunciando, così disponeva: 1) accoglieva la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e dichiarava la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] 2) condannava in solido [REDACTED] spa e [REDACTED] a pagare a [REDACTED] per danno non patrimoniale, euro 250.000,00 (detratti euro 200.000,00, già corrisposti), oltre oneri accessori; 3) condannava in solido [REDACTED] [REDACTED] spa e [REDACTED] a pagare a [REDACTED] per danno non patrimoniale, euro 250.000,00 (detratti euro 200.000,00, già corrisposti) oltre oneri accessori; 4) condannava in solido [REDACTED] [REDACTED] spa e [REDACTED] a pagare a [REDACTED] per danno non patrimoniale, euro 150.000,00 (da detrarre euro 80.000,00, già corrisposti), oltre oneri accessori; 5) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]; 6) condanna [REDACTED] spa e [REDACTED] in solido, al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con citazione notificata il 5.6.2020.

Si è costituita [REDACTED] spa ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis cpc, e comunque il rigetto; in subordine la rideterminazione del danno, detratte le somme già corrisposte, con vittoria di spese.

All'udienza del 14.2.2022, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente, si dichiara la contumacia di [REDACTED] ritualmente citato e non costituito in giudizio.

Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha quantificato il danno per la perdita del congiunto e quello c.d. esistenziale.

Specificano gli appellanti che il danno da liquidarsi in favore di ciascun genitore ammontava ad euro 330.000,00, misura massima prevista dalle tabelle di Milano, cui doveva aggiungersi il 10% di personalizzazione per il danno esistenziale.

Gli appellanti fondano la loro domanda sui particolari rapporti che legavano il figlio [REDACTED] ai genitori superstiti, ma il Tribunale non ne ha vagliato l'intensità, in relazione all'età ed alla coabitazione, né ha valutato la circostanza che il nucleo familiare era composto da quattro persone, rimaste irrimediabilmente segnate da una sofferenza senza pari.

Il primo giudice ha, quindi, liquidato ai genitori il valore medio tra quelli indicati nelle tabelle di Milano, tenuto conto dell'età (19 anni) del giovane deceduto a seguito dell'incidente, del periodo in cui si è verificato il sinistro e delle modalità improvvise e imprevedibili con le quali è avvenuta la definitiva lesione del rapporto parentale.

La detta motivazione, a detta degli appellanti, appare del tutto insufficiente e, soprattutto, non conducente, e non ha tenuto conto che, dopo l'evento luttuoso, rimane ai genitori, ancora giovani, solo un figlio in grado di apprestare assistenza morale e materiale, né del fatto che i genitori non sono riusciti ad elaborare la grave perdita, sviluppando comportamenti ed atteggiamenti anomali e dissociativi, che hanno determinato un gravissimo sconvolgimento delle abitudini quotidiane, con totale perdita dei rapporti inter-familiari e sociali. Ciò imponeva l'adozione



dell'importo massimo della tabella, maggiorato nella misura minima del 10%, in virtù del danno esistenziale, autonomamente valutabile e quantificabile.

Proseguono gli appellanti nel senso che la prova del radicale mutamento delle condizioni e della qualità della vita subita dai genitori, che consente anche di personalizzare il danno subito, era stata chiesta a mezzo dei testimoni, reiteratamente; ma non è stata ammessa, senza motivazione.

Lo stravolgimento dell'esistenza si evince dalla circostanza che ogni mattina, per due volte ogni giorno, i genitori si recano al cimitero a far visita alla tomba del figlio e "dialogare", ed ivi sostano circa tre ore in tutto, anche nei giorni di festa. Il padre non si siede più a tavola e mangia in piedi e si dedica a pittura e scultura, mai praticate, avendo per soggetti il figlio o una madre sofferente. Inoltre, la madre, per potersi recare presso la tomba del figlio, si alza ogni giorno alle 4 per il disbrigo delle faccende domestiche e non guida più l'autovettura. Gli appellanti, inoltre, hanno cessato ogni relazione sociale, finanche con i parenti più prossimi, trascurando, altresì le necessità morali e materiali del figlio superstite.

Il motivo è, in parte, fondato.

La giurisprudenza ha, in "subiecta materia", avuto modo di affermare che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo, in particolare, le tabelle di Milano, tenuto conto delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella (Cass., III, 10/11/2021, n.33005; 29/09/2021, n.26300; 21/04/2021, n.10579).



Come è noto, si tratta, nel complesso, di una valutazione secondo equità giudiziale, c.d. integrativa o correttiva (Cass., II, 30.7.2020, n. 16344 e 22.2.2018, n. 4310).

Nel caso di specie, ritiene la Corte si debba tener conto, ai fini della quantificazione del danno parentale, in aggiunta a quanto già considerato dal Tribunale, tra cui l'età di [REDACTED] (poco più di 18 anni), anche dell'età dei genitori.

Il padre aveva un'età di circa 59 anni e 8 mesi e la madre aveva 46 anni e 9 mesi.

Quindi, le aspettative di vita sia del giovane che dei genitori erano considerevoli.

Questi ultimi potevano, ragionevolmente, contare sul matrimonio del figlio e sulla nascita di nipoti, circostanze queste di particolare rilievo affettivo nella vita di una famiglia. A ciò si aggiunga che la famiglia era unita e il deceduto lavorava nell'attività gestita dai genitori (vendita di elettrodomestici), i quali contavano molto sul suo apporto.

Inoltre, il particolare attaccamento del figlio si evince anche dal comportamento dei genitori, che hanno, tra altro, fatto costruire una cappella "ad hoc", ed ivi si recano spesso.

Inoltre, la Corte considera che i genitori hanno solo un altro figlio, più grande di [REDACTED] di circa sette anni, per cui è ragionevole prevedibile che egli si possa sposare e lasciare la famiglia originaria, con ulteriore deprivazione dei rapporti affettivi a carico dei genitori.

Tenuto conto di ciò, la Corte quantifica in euro 275.000,00 il danno parentale subito da ciascuno dei genitori, somma da devalutare alla data del sinistro, cui aggiungere gli interessi nella misura di legge sulle somme anno per anno rivalutate. Dalla data della sentenza sono dovuti i soli interessi di legge. Naturalmente, deve essere detratta ogni somma fino ad oggi corrisposta dall'Assicurazione, tra cui euro 215.000,00 a ciascun genitore, come in atti documentato.



Gli altri patimenti, in particolare di natura esistenziale, rappresentati dagli appellanti, rientrano nelle usuali conseguenze seguenti ad eventi gravi, quale il decesso di un parente, e non determinano, a mente della Corte, né un ulteriore aumento del danno parentale, nelle misure previste dalla legge, né una maggior somma rispetto a queste (Cass., III, 26/03/2021, n.8622; in terminis, n. 30997/2018 e n. 25351/2015).

Pertanto, è nei termini sopra esposti che il primo motivo di appello trova accoglimento.

Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico patito dai genitori.

Nonostante la stessa sentenza abbia ammesso, in linea teorica, la possibilità di ristoro del danno biologico vero e proprio, subito dai genitori, il primo giudice non ha, per nulla, considerato la documentazione medico-legale, con due consulenze di parte concernenti patologie psichiatriche, il tutto allegato all'inizio del giudizio, ma il Tribunale non ha nominato, come richiesto, un CTU per la verifica del danno in questione.

Né, ai fini della valutazione, anche in ordine all'eventuale ammissione della CTU, è decisiva la provenienza della certificazione medica da una struttura privata non pubblica, come indica al riguardo la giurisprudenza.

Gli appellanti quantificano quindi il danno biologico patito in conseguenza della morte del giovane figlio nella misura del 20% di postumi invalidanti per il padre ed il 21% per la madre, con risarcimento di euro 66.835,00 per il primo ed euro 74.362,00 per la seconda, ovvero maggiore o minore, ritenuto equo e di giustizia.

Il motivo è infondato.



Gli appellanti fondano la loro pretesa su due consulenze medico-legali di parte, una per ciascun genitore. Per [REDACTED] vi sono allegati due certificati privi di data, altro del 14.9.2012, una prescrizione medica dell'11.5.2012 ed altro certificato del 21.1.2014. I certificati sono rilasciati dal medico di famiglia, dott. [REDACTED]. Per [REDACTED] sono allegati alla consulenza medico legale di parte un certificato di struttura pubblica, del 22.3.2012, tre certificati, tutti rilasciati nel mese di settembre 2012 ed uno del 21.1.2014.

Poiché, osserva la Corte, l'incidente è avvenuto il 24.12.2008 e la prima documentazione medica coincide, sostanzialmente, con la notifica della citazione (marzo 2012), non è possibile stabilire alcuna continuità temporale e, ancor prima, alcun nesso eziologico, tra verifica del sinistro, patologie lamentate e certificazioni prodotte.

Rilevante è, anche, la provenienza delle certificazioni sanitarie, che sono assistite, come è noto, da fede privilegiata solo allorché rilasciate da strutture sanitarie pubbliche. Nel caso di specie ve ne è una soltanto, rilasciata tre anni e tre mesi dopo il sinistro.

Per cui si condivide il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto di non procedere a CTU in quanto avrebbe avuto carattere esplorativo (Cass., II, 18/12/2020, n.29100; in termini, n. 3130 del 2011; n. 12990 del 2013).

Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha quantificato le spese di causa.

Gli appellanti specificano che le somme liquidate alle parti sono pari, complessivamente, ad euro 650.000,00, ma il Tribunale ha liquidato le spese di lite in euro 21.387,00, previsti per la fascia di valore compresa tra euro 260.000,00 ed € 520.000,00, inferiore a quella nella quale ricade la somma liquidata alle parti.



Dovevano trovare applicazione, in realtà, l'art. 6 del D.M. 55/2014, che prevede compensi per la fascia di valore tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00, del 30% in più rispetto a quelli previsti per la fascia di valore inferiore, nonché l'art. 4, il quale prevede, di regola, che il compenso può essere aumentato, del 20%, per ogni soggetto rappresentato, oltre il primo, fino a un massimo di dieci.

Da tanto deriva, sempre a mente degli appellanti, che si doveva giungere ad un compenso base di euro 27.803,10, che divenivano euro 38.924,34 previsti per la difesa di ulteriori due soggetti.

Inoltre, lamentano gli appellanti che il giudice di prime cure non ha preso in considerazione la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cpc, avanzata in ragione del comportamento, processuale e non, tenuto della compagnia oggi appellata, sin dalla mancata tempestiva apertura della procedura del sinistro - ottenuta solo dopo comunicazione all'ISVAP, proseguito per tutto il giudizio, da ultimo con il deposito di documentazione in uno alla propria comparsa conclusionale.

Il motivo è infondato.

Quanto al regime delle spese, l'ammontare dei compensi liquidati in prime cure è corretto, in quanto ha tenuto conto, nella sostanza, della giusta fascia di valore, di particolare ampiezza (euro 520.001,00/euro 1.000.000,00), del fatto che il decisum si attesta, evidentemente, a ridosso del valore minimo e della circostanza che l'attività istruttoria svolta è limitata alle prove orali.

Quanto alla responsabilità per spese ex art. 96 cpc, la relativa domanda, osserva ancora la Corte, è infondata in quanto le deduzioni degli appellanti costituiscono legittime argomentazioni difensive e, tenuto conto del complessivo contenuto degli atti e documenti, nonché della materia trattata, si ritiene che non ricorra né l'abuso dello strumento processuale, né la temerarietà delle difese.





Inoltre, si deve tener conto che la compagnia assicurativa ha pagato un anticipo più che rilevante non appena è emersa con chiarezza la dinamica del sinistro.

Dunque, non è possibile affermare che la compagnia assicuratrice appellata abbia agito, anche prima del giudizio, pretestuosamente (Cass., II, 17/11/2021 n. 34818; VI, 24/09/2020 n. 20018; I, 15/11/2018 n. 29462).

Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di lite, che seguono la soccombenza e si pongono a favore degli appellanti ed a carico, in solido, di [REDACTED] spa e [REDACTED]

I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore pari al "decisum", quindi tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, importi medi, dimezzato per la fase decisoria, in quanto è stata depositata la sola comparsa conclusionale.

Pertanto, le spese si liquidano in complessivi euro 6.810,50, di cui euro 1.848,00 per esborsi, euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed euro 1.652,50 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 792/2020 R.G., accoglie in parte l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 4591/2018 pubblicata il 17.11.2018, e per l'effetto condanna in solido [REDACTED] spa e [REDACTED] [REDACTED] a pagare a [REDACTED] e [REDACTED] euro 275.000,00 per ciascuno, devalutazione, rivalutazione ed interessi legali come in parte motiva, detratta ogni somma ad oggi pagata da [REDACTED] spa per il titolo in parte motiva indicato. Rigetta per il resto.



Condanna in solido [REDACTED] spa e [REDACTED] a pagare a [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED] le spese di questo grado di giudizio  
liquidate in complessivi euro 6.810,50, oltre il rimborso per spese generali (15%),  
CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Catania, l'11 aprile 2022, nella Camera di Consiglio della seconda  
sezione civile della Corte di Appello.

Il giudice ausiliario estensore

Dott. Sergio Florio

Il Presidente

Dott. Roberto Centaro

